

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 702

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAVAZZUTI e GAROFALO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1992

Norme per l'esercizio dei servizi di radiotelefonía mobile

ONOREVOLI SENATORI. - Come dimostra l'esperienza internazionale (Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Giappone), l'introduzione e la diffusione di nuove tecnologie hanno permesso il ridimensionamento - ed in molti casi la totale eliminazione - dei regimi di monopolio pubblico o privato, con una progressiva apertura alla concorrenza. Ciò ha avuto l'effetto di ridurre le tariffe, incrementando, contemporaneamente, la qualità dei servizi offerti all'utenza. Anche nei Paesi (Francia, Germania) in cui si è preferito mantenere un gestore unico della telefonica di base, si è dimostrato possibile attribuire anche a gestori privati una parte dei servizi di telecomunicazioni, quale il servizio di radiotelefonìa cellulare. Tale soluzione è stata auspicata con dovizia di argomentazioni nella segnalazione effettuata al Governo, il 21 novembre 1991, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Essa costituisce anche l'oggetto di uno studio di fattibilità della «Salomon Brothers» del luglio 1991 ed appare in linea con le direttive comunitarie e con quanto sostenuto nel «Libro Verde» sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e degli apparati di telecomunicazione. Non vi è dubbio infine, che essa risponda ad una obiettiva necessità di promozione della concorrenza, e dunque, di una maggiore efficienza, nel campo dei servizi pubblici nel nostro Paese.

Il presente disegno di legge si muove in questa direzione, prevedendo l'assegnazione del servizio di radiotelefonìa mobile anche a soggetti privati. Una volta affermata l'idea che una competizione fra più soggetti, pubblici e privati, è fattore positivo ed utile per la società, occorre stabilire le

modalità di selezione dei operatori. Il fine è quello di approdare a scelte imparziali, eque ed efficienti.

Se la selezione venisse affidata alla discrezionalità dell'Amministrazione, al di fuori di procedure competitive trasparenti, si creerebbero, innanzitutto, condizioni per una sudditanza da parte dei concessionari; rischio che sarebbe aggravato dalla previsione della temporaneità della concessione. La vita politica italiana ha conosciuto troppi processi di imbarbarimento, dovuti all'uso di procedure poco trasparenti, per non destare gravissima apprensione nel caso dell'esercizio di un servizio talmente rilevante. In secondo luogo, non vi è ragione alcuna per donare a chicchessia, sia soggetto pubblico o privato, una concessione su un bene pubblico di limitata disponibilità, che rappresenta fonte di ingenti guadagni.

Con il presente disegno di legge si propone pertanto il ricorso al meccanismo dell'asta, il quale garantirà la massimizzazione dei proventi per lo Stato, assicurando, nel contempo, la più elevata trasparenza ed imparzialità delle procedure di assegnazione.

Si potrà così realizzare un mercato concorrenziale della radiotelefonìa mobile, l'accesso al quale non sia subordinato ad alcun comportamento compiacente nei confronti del mondo politico e la cui ampiezza consenta la piena soddisfazione delle esigenze dell'utenza.

L'articolo 1 del presente disegno di legge obbliga il Ministro ad avviare entro un breve termine le procedure di assegnazione delle concessioni di esercizio del servizio di radiotelefonìa mobile secondo il sistema radiomobile numerico paneuropeo, denominato GSM (*Global System for Mobile Communication*), che consente di assicura-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re il servizio a circa sei milioni di utenti ed entrerà in tutti i Paesi membri della Comunità economica europea entro il 1993. La durata delle concessioni è prevista in cinque anni. Il comma 2 dell'articolo vuole garantire un minimo di concorrenza in un mercato fino ad ora monopolizzato dalla SIP. Il comma 3 garantisce la continuazione del servizio SIP, in via provvisoria, per non oltre un anno, periodo necessario per la costituzione delle altre reti concorrenti.

L'articolo 2 fissa le modalità di svolgimento dell'asta pubblica e predisponè un meccanismo di reiterazione della procedura ogni cinque anni. La SIP potrà partecipare a tali aste su un piano di parità con gli altri operatori. Infatti, come ricorda l'Autorità *antitrust* nella già citata sua segnalazione al Governo del 21 novembre 1991, ove all'impresa a partecipazione pubblica fosse

garantita la continuazione gratuita del servizio, il prezzo pagato dagli altri concorrenti per l'accesso alla concessione rappresenterebbe per essi uno svantaggio concorrenziale ingiustificato.

L'articolo 3 prevede una stringente regolamentazione antimonopolistica del settore, tesa ad impedire la concentrazione, diretta o indiretta, delle concessioni nelle stesse mani.

L'articolo 4 prevede la procedura di negoziazione della concessione fra i diversi servizi di radiotelefonìa mobile e gli altri servizi della rete telefonica. È sembrato opportuno sottolineare la necessità che siano rispettate le norme della legge *antitrust* ed attribuire, in questo quadro, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un generale potere di arbitrato nel caso di controversia tra le parti di detta negoziazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti che ne facciano richiesta concessioni della durata di cinque anni per l'esercizio del servizio di radiotelefonìa mobile secondo il sistema radiomobile numerico paneuropeo, denominato GSM (*Global System for Mobile Communication*), in conformità alle procedure di cui all'articolo 2.

2. Le concessioni rilasciate in sede di prima applicazione della presente legge debbono essere in numero non inferiore a tre e devono essere rilasciate a soggetti distinti, aventi obbligatoriamente la forma giuridica di società per azioni.

3. In attesa del rilascio delle concessioni di cui al comma 1 la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni Spa continua a gestire in via provvisoria e per una durata non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il servizio di radiotelefonìa mobile per le frequenze assegnate alla medesima data.

Art. 2.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni fissa con proprio decreto i bandi d'asta con cui vengono assegnate le concessioni quinquennali per l'esercizio del servizio di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Il bando d'asta deve contenere almeno:

- a) la qualità e la tipologia delle frequenze oggetto della concessione;
- b) i requisiti e gli *standard* qualitativi che devono essere assicurati dal concessionario;

c) il giorno ed il luogo di svolgimento dell'asta;

d) le modalità di svolgimento dell'asta.

3. Ai bandi d'asta sarà assicurata, a cura del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, idonea pubblicità; essi, comunque, devono essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee almeno sessanta giorni prima di quello in cui deve svolgersi l'asta.

4. L'asta pubblica deve svolgersi in uno dei seguenti modi:

a) asta pubblica ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e degli articoli 73, lettera a) e 74 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

c) asta pubblica con indicazione in busta pubblica del prezzo unitario di una concessione da assegnare. Le assegnazioni avvengono, una volta aperte le buste e trascritte le offerte pervenute, in ordine decrescente di prezzo.

5. Non oltre sei mesi prima della scadenza del termine quinquennale di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rinnova l'asta per l'assegnazione delle concessioni del servizio di radiotelefonía mobile, secondo il sistema digitale denominato GSM, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato circa l'opportunità di incrementare il numero dei concessionari.

Art. 3.

1. Nessun soggetto può esercitare un'influenza determinante, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sull'attività di più di una società concessionaria.

2. Tutti coloro che, direttamente o indirettamente partecipano in una società concessionaria in misura superiore al 5 per cento delle azioni aventi diritto di voto non possono acquistare o detenere, direttamente o indirettamente, azioni aventi diritto di

voto di altre società concessionarie in misura superiore al 5 per cento. Ai fini del calcolo di tali percentuali si deve tenere conto anche degli eventuali accordi parasociali intercorrenti fra i titolari delle azioni. Le azioni acquistate o detenute in violazione del presente comma sono soggette alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice civile.

3. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a due milioni di lire.

Art. 4.

1. I contratti riguardanti le connessioni tra i diversi servizi di radiotelefonica mobile secondo il sistema digitale denominato GSM e gli altri servizi di telecomunicazione sono negoziati tra gli enti responsabili dei servizi interessati.

2. Le condizioni di connessione devono essere eque e non discriminatorie per tutte le parti interessate e non devono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nè devono potere compromettere la sicurezza e la qualità del servizio.

3. Ove le parti non raggiungano un accordo, ciascun ente interessato può chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del Mercato una conciliazione vincolante.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 e seguenti della presente legge si applicano anche nel caso di concessioni da rilasciarsi per l'esercizio dei servizi di radiotelefonica mobile secondo sistemi diversi da quello di cui all'articolo 1.